



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere (relatore)
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza.	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci.	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Besozzo

Vista la nota prot. 0029988-06/12/2019-SC-LOM-T87-A del giorno 6 dicembre 2019, con la quale il sindaco del comune di Besozzo, "nonché membro del CDA dell'ufficio d'ambito ottimale della provincia di Varese - Azienda speciale" ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Marcello Degni;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Besozzo “nonché membro del CDA dell’ufficio d’ambito ottimale della provincia di Varese – Azienda speciale” ha richiesto alla Sezione un parere sul carattere vincolante dell’atto di indirizzo (più volte richiesto senza riscontro) dell’ente controllante (nella fattispecie la provincia di Varese) per procedere alle assunzioni necessarie (“nel rispetto della normativa vigente in tema di assunzione del personale del comparto degli enti locali”) per “il mantenimento degli stessi livelli occupazionali odierni in difetto dei quali sarebbe impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni”. Tale necessità eviterebbe le attuali assunzioni a tempo determinato (di persone sempre diverse) che comportano “attività di formazione continua” e “dispendio di risorse umane ed economiche”. Identico quesito era stato formulato con nota 4133 del giorno 18 settembre 2019, con diversa titolarità, cui la Sezione ha risposto con deliberazione 433/2019/PAR.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Verifica della ammissibilità della richiesta di parere.

1.1. Soggettiva. Nella richiamata deliberazione la Sezione ha precisato che: *“Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Vicepresidente di un’azienda autonoma non rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che limita la possibilità di formulare richieste di pareri alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, attraverso i loro legali rappresentanti; la richiesta è dunque soggettivamente inammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; la deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione)”*. Il medesimo quesito è ora riproposto dallo stesso soggetto in qualità di sindaco pro-tempore del comune di Besozzo. Questa circostanza non consente però di superare il profilo soggettivo dell’inammissibilità in quanto è necessario che l’ambito della richiesta attenga a tematiche di contabilità pubblica nell’interesse del comune di cui il sindaco è legale rappresentante. Diversamente si configurerebbe, al di là di ogni criterio di ragionevolezza, una sorta di legittimazione soggettiva dei legali rappresentanti degli enti locali a formulare alla Corte richieste di parere del tutto estranee alle vicende degli enti amministrati. La richiesta in esame è peraltro sprovvista del protocollo del Comune, confermando ulteriormente, ove ce ne fosse bisogno, l’ultroneità rispetto alla sua sfera d’interesse, che riguarda evidentemente l’azienda speciale e non il comune di Besozzo. L’A.ATO della Provincia di Varese è uno dei 12 Ambiti in cui la Legge Regionale (L.R. 26/03) ha suddiviso il territorio della Lombardia (coincidono con le 11 province + l’ATO

Città di Milano). Sotto il profilo soggettivo è quindi il presidente della Provincia titolato ad effettuare richieste di parere ai sensi dell'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

- 1.2. Nella richiamata deliberazione della Sezione si affermava inoltre che *“La richiesta di parere risulta peraltro inammissibile anche sul piano oggettivo perché non si chiede al collegio l'interpretazione di una norma, ma di pronunciarsi sul carattere vincolante o meno di un atto non normativo quale è un atto di indirizzo amministrativo”*. Era quindi ben chiara, in disparte rispetto alle considerazioni di cui al punto 1.1, l'impossibilità di avere una risposta nel merito.

PQM

Il parere è inammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo

Il Relatore
(Marcello Degni)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
18 dicembre 2019
al Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)